



Comune di Scarmagno
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE COMUNALE

Approvato con deliberazione del C.C. n. -- del ---.---.----

INDICE

ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – GONFALONE	3
ART. 3 – PARTECIPAZIONE	3
ART. 4 – SERVIZIO DI GONFALONE	3
ART. 5 – UTILIZZO DEL GONFALONE.....	3
ART. 6 – CIRCOSTANZE PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DEL GONFALONE.....	4
ART. 7 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN USO E L'INVIO DEL GONFALONE	4
ART. 8 – COLLOCAZIONE DEL GONFALONE	4
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI.....	4

ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in osservanza all'art. 12 del D.P.R. 07.04.2000, n. 121, disciplina l'uso del Gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione comunale.

ART. 2 – GONFALONE

Il Gonfalone ed il rispettivo emblema del Comune di Scarmagno, è costituito da ...
Il Gonfalone è ordinariamente custodito ed esposto nell'Ufficio della Giunta Comunale.

ART. 3 – PARTECIPAZIONE

Il Gonfalone dovrà uscire dal palazzo comunale sempre in presenza del Sindaco (o suo delegato) vestito con Fascia tricolore, quale attestazione della formale partecipazione del Comune.

Il Sindaco, anche su istanza di soggetti pubblici o privati, stabilisce la partecipazione del Gonfalone alle pubbliche manifestazioni, ricorrenze e cerimonie, valutando preventivamente la conformità ai fini istituzionali, agli interessi collettivi rappresentati dal Comune.

ART. 4 – SERVIZIO DI GONFALONE

Alle manifestazioni e ricorrenze civili promosse, per competenza dal Comune, il Gonfalone è portato in via prioritaria dall'agente di Polizia Locale.

E' possibile che il Gonfalone sia portato da volontari indicati dalle Associazioni di volontariato riconosciute dall'Amministrazione comunale che, per l'importanza del servizio svolto, dovranno essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa per gli accessi ai servizi pubblici.

In caso di assenza dei soggetti sopraindicati, il gonfalone è portato da altro personale del Comune.

ART. 5 – UTILIZZO DEL GONFALONE

La presenza del Gonfalone – di norma – è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose.

L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasioni di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, ancorché organizzate da enti e associazioni, purché le stesse perseguano obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

L'Amministrazione comunale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono fuori dal territorio comunale.

L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa e della capacità di rappresentanza della comunità locale.

La partecipazione del Gonfalone è comunque obbligatoriamente disposta nelle seguenti ricorrenze, qualora commemorate:

- Anniversario della Liberazione (25 aprile)
- Festa della Repubblica (2 giugno)
- Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre)

ART. 6 – CIRCOSTANZE PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DEL GONFALONE

Il Gonfalone partecipa, listato a lutto, alle esequie di Assessori e/o Consiglieri comunali deceduti durante il loro mandato.

Parteciperà inoltre alle esequie degli ex sindaci ed ex Assessori.

ART. 7 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN USO E L'INVIO DEL GONFALONE

Per altre manifestazioni o avvenimenti di interesse per la comunità locale la presenza del gonfalone è autorizzata dal Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Qualora la presenza del Gonfalone venga richiesta da terzi attraverso la presentazione di un'istanza al Sindaco, devono essere presenti i seguenti requisiti:

- generalità completa del richiedente;
- tipo di iniziative;
- durata della manifestazione con indicazione della data di inizio e di termine;
- presentazione della domanda almeno 10 giorni prima dell'utilizzo effettivo del Gonfalone.

La richiesta dovrà essere riferita ad iniziative che presentino finalità coerenti con quelle indicate nello Statuto del Comune di Scarmagno.

ART. 8 – COLLOCAZIONE DEL GONFALONE

In occasione dei cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili o patriottiche, il Gonfalone deve precedere le Autorità e comunque osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale.

Nei cortei funebri, il Gonfalone seguirà immediatamente il clero.

In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia, emanate dallo Stato e dalla Regione in ordine all'utilizzo di Gonfaloni e Bandiere.